



**Modello di Organizzazione, gestione e controllo,  
adottato ex D.Lgs. n. 231/01  
di  
Chelab S.r.l.**

Versione n.1 del Modello di organizzazione approvato dal Consiglio di Amministrazione di Chelab S.r.l. in data 6 febbraio 2019 assieme al Codice Etico.

SOMMARIO

<b>DEFINIZIONI E TERMINI .....</b>	<b>6</b>
<b>CAPITOLO 1 .....</b>	<b>7</b>
<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>1.1</b> <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>8</b>
<b>1.2</b> <b>DESCRIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ E CONDIZIONI PER RICHIEDERE L'ESIMENTE .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3</b> <b>CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DI ESIMENTE .....</b>	<b>9</b>
<b>1.4</b> <b>FATTISPECIE DI REATO .....</b>	<b>10</b>
<b>1.5</b> <b>APPARATO SANZIONATORIO .....</b>	<b>11</b>
<b>1.6</b> <b>DELITTI TENTATI .....</b>	<b>13</b>
<b>1.7</b> <b>AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE .....</b>	<b>13</b>
<b>1.8</b> <b>REATI COMMESSI ALL'ESTERO .....</b>	<b>13</b>
<b>1.9</b> <b>PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO .....</b>	<b>13</b>
<b>OMISSIS .....</b>	<b>15</b>
<b>2.1</b> <b>DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA .....</b>	<b>16</b>
<b>2.3</b> <b>GLI ASSETTI ISTITUZIONALI DELLA SOCIETÀ: ORGANI E SOGGETTI .....</b>	<b>22</b>
<b>2.4</b> <b>ORGANIZZAZIONE E ORGANIGRAMMI DELLA SOCIETÀ .....</b>	<b>22</b>
<b>CAPITOLO 5 .....</b>	<b>24</b>
<b>PARTE SPECIALE 1 .....</b>	<b>25</b>
<b>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>25</b>
<b>1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE .....</b>	<b>25</b>
<b>2. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001 .....</b>	<b>25</b>
<b>2.1 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.) .....</b>	<b>26</b>
<b>2.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.) .....</b>	<b>26</b>
<b>2.3 TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.) .....</b>	<b>26</b>
<b>2.4 FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.) .....</b>	<b>27</b>
<b>2.5 LE FATTISPECIE DI CONCUSSIONE (ART. 317 C.C.), CORRUZIONE (ARTT. 318 E SS. C.P.), CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.) E INDUZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.) .....</b>	<b>27</b>
<b>2.6 CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.) .....</b>	<b>27</b>
<b>2.7 CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.) .....</b>	<b>27</b>
<b>2.8 CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (ART. 319 C.P.) .....</b>	<b>27</b>
<b>2.9 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.) .....</b>	<b>27</b>
<b>2.10 INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.) .....</b>	<b>27</b>
<b>2.11 CORRUZIONE DI UNA PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.) .....</b>	<b>28</b>
<b>2.12 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.) .....</b>	<b>28</b>
<b>2.13 PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.) .....</b>	<b>28</b>
<b>2.14 TRAFFICO ILLECITO DI INFLUENZE .....</b>	<b>29</b>
<b>3. NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO .....</b>	<b>29</b>
<b>3.1 PREMessa .....</b>	<b>29</b>
<b>3.2 ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>29</b>
<b>3.3 PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (ARTT. 357 E 358 C.P.) .....</b>	<b>29</b>
<b>PARTE SPECIALE 2 .....</b>	<b>32</b>
<b>REATI SOCIETARI .....</b>	<b>32</b>
<b>1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE .....</b>	<b>32</b>
<b>2. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 TER DEL D.LGS. 231/2001 .....</b>	<b>32</b>

<b>PARTE SPECIALE 3 .....</b>	<b>35</b>
<b>DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO .....</b>	<b>35</b>
1. <i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE</i> .....	35
<b>PARTE SPECIALE 4 .....</b>	<b>37</b>
<b>REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>37</b>
1. <i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE</i> .....	37
2. <i>LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001</i> .....	37
2.1 <i>OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)</i> .....	37
2.2 <i>LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590, COMMA 3 C.P.)</i> .....	37
<b>PARTE SPECIALE 5 .....</b>	<b>40</b>
<b>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....</b>	<b>40</b>
1. <i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE</i> .....	40
<b>PARTE SPECIALE 6 .....</b>	<b>42</b>
<b>REATI TRANSNAZIONALI .....</b>	<b>42</b>
1. <i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE</i> .....	42
<b>PARTE SPECIALE 7 .....</b>	<b>44</b>
<b>REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE .....</b>	<b>44</b>
1. <i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE</i> .....	44
<b>PARTE SPECIALE 8 .....</b>	<b>46</b>
<b>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI .....</b>	<b>46</b>
1. <i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE</i> .....	46
<b>PARTE SPECIALE 9 .....</b>	<b>48</b>
<b>REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....</b>	<b>48</b>
1. <i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE</i> .....	48
<b>PARTE SPECIALE 10.....</b>	<b>50</b>
<b>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....</b>	<b>50</b>
1. <i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE</i> .....	50
<b>PARTE SPECIALE 11.....</b>	<b>52</b>
<b>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....</b>	<b>52</b>
1. <i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE</i> .....	52
<b>PARTE SPECIALE 12.....</b>	<b>54</b>
<b>REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....</b>	<b>54</b>
1. <i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE</i> .....	54
<b>PARTE SPECIALE 13.....</b>	<b>56</b>
<b>REATI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E L'ALTERAZIONE DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI NONCHÈ L'INTRODUZIONE NELLO STATO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI .....</b>	<b>56</b>
1. <i>FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE</i> .....	56

<b>1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE</b> .....	58
<b>PARTE SPECIALE 15</b> .....	<b>60</b>
<b>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</b> .....	60
<b>1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE</b> .....	60
<b>ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>61</b>
1 Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza .....	61
2 - Nomina dell'OdV e affiancamento delle funzioni interne .....	61
3 Durata, recesso, rinuncia, revoca dell'ODV .....	61
4- Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	62
.....	62
5 – Attività, verifiche e relazioni dell'OdV .....	62
6 – Riunioni e verifiche dell'OdV.....	62
7 – Informativa verso l'OdV.....	62
7.1 Obbligo di informativa, strumenti di tutela per il dipendente che segnala illeciti, e sanzioni nei confronti dei soggetti che violano le tutele del segnalante.....	64
8 – Registro delle attività svolte dall'OdV .....	65
<b>IL SISTEMA SANZIONATORIO</b> .....	<b>65</b>
4 - Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società (compresi i sub-appaltatori).....	67
2 Informativa a collaboratori e altri soggetti terzi .....	68
<b>ELENCO ALLEGATI</b> .....	<b>68</b>
1) CODICE ETICO;.....	68
2) ELENCO DEI "KEY OFFICER", RISK ASSESSMENT (MASTER FILE CON MATRICE DEI RISCHI RILEVANTI E PERSONALE APICALE A SECONDA DI CIASCUNA AREA DI ATTIVITÀ).....	68
3) ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA. ....	68
4) ELENCO DEGLI ACCREDITAMENTI, CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI.....	68
5) ELENCO DELLE PROCEDURE AZIENDALI: .....	68
5.1) ELENCO DELLE PROCEDURE PGS (PROCEDURE GENERALI DI SISTEMA), METODI DI PROVA, ECC.. APPLICATI NELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO NEL SETTORE AMBIENTALE, ALIMENTARE, ECC. ....	68
6) ELENCO ATTIVITÀ REGOLATE ESEGUITE PRESSO LE OPERAZIONI PHARMA COSMETICA E RELATIVE AUTORIZZAZIONI E DEI DOCUMENTI DI ORIGINE INTERNA DELL'OFFICINA FARMACEUTICA; .....	68

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/2001**

**PARTE GENERALE**

## DEFINIZIONI E TERMINI

Di seguito vengono definiti i principali termini utilizzati nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo:

<b>Modello:</b>	il complesso dei principi di comportamento e delle procedure operative adottate da <b>Chelab S.r.l.</b> al fine di prevenire la commissione dei reati, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, e successive modificazioni, il Codice Etico, le policy e procedure aziendali adottate per disciplinare lo svolgimento di attività rientranti nell'ambito di applicazione della normativa contenuta nel D.Lgs. 231/01, compresa la Vigilanza ed il sistema sanzionatorio.
<b>Soggetti apicali:</b>	le persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società.
<b>Pubblica Amministrazione</b> <b>-P.A.:</b>	qualsiasi Ente pubblico, o persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovvero in qualità di membro di organo UE o funzionario di Stato estero.
<b>Processi sensibili:</b>	ogni processo dell'attività aziendale in relazione al quale si ritiene possibile la commissione dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001.
<b>Procedure:</b>	l'insieme di regole e procedure adottate per disciplinare l'esecuzione di determinate operazioni e attività aziendali, a seconda delle singole aree di rischio, di seguito richiamate, parti integranti del Modello.
<b>Soggetti destinatari:</b>	tutti i soggetti a cui è rivolto il Modello, e più precisamente i Soci, gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori, i Dipendenti, i Collaboratori a vario titolo (lavoratori somministrati, tirocinanti, ecc.), i Consulenti e gli stakeholders in generale.
<b>Tracciabilità:</b>	l'aspetto procedurale che prevede la dimostrazione, attraverso precise tracce documentali, dello svolgimento di un certo evento aziendale o di un processo decisionale.
<b>Organismo di Vigilanza:</b>	l'Organismo che, nell'ambito dell'applicazione del Modello, ha il compito di vigilare (i) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello (in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto); (ii) sull'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; (iii) sulla irrogazione delle sanzioni disciplinari interne, nel caso in cui vi sia stata violazione, da parte dei soggetti interessati, delle regole fissate nel Modello stesso; (iv) sulla pianificazione e lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione, nonché (v) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, ogniqualevolta si ravvisino esigenze di modifica dello stesso, in relazione all'introduzione di nuove fattispecie di reato nel perimetro di applicazione del D.Lgs. n. 231/01, e/o alle mutate condizioni ambientali e/o a nuovi orientamenti della <i>best practice</i> .
<b>Controllo Interno</b> <b>o Internal Auditor:</b>	la funzione e/o le persone incaricate di svolgere le attività di controllo interno attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti necessari o utili a verificare le attività svolte dalla società, a garanzia del raggiungimento degli obiettivi, sia quantitativi che qualitativi, attraverso metodologie corrette e trasparenti. Tale funzione si rapporta con l'Organismo di Vigilanza e relaziona direttamente il Consiglio di Amministrazione.

## **CAPITOLO 1**

### **Introduzione**

## 1.1 Normativa di riferimento

Il D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001, ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica, per fatti connessi alla commissione di reati.

Tale normativa prevede una responsabilità diretta degli enti con l'irrogazione di sanzioni, conseguente all'accertamento di determinati reati commessi nell'interesse, od a vantaggio della società da amministratori, manager, dipendenti e collaboratori delle aziende.

L'elenco dei reati presupposto rilevanti per la normativa in oggetto è stato notevolmente ampliato, fino a ricomprendere anche i reati ambientali, i reati di corruzione, anche fra privati, concussione, riciclaggio e autoriciclaggio, fino alle recenti disposizioni in tema di contrasto al razzismo, xenofobia e tutela delle segnalazioni di reato/illeciti eseguite da parte di dipendenti/collaboratori (*whistleblowing*), con specifici canali riservati per eseguire le comunicazioni.

**Chelab S.r.l.** (di seguito definita la "**Società**") ha ritenuto opportuno adottare il presente Modello di Organizzazione conforme alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001; tale scelta consente di aumentare il livello di trasparenza e di efficienza nella gestione dell'attività aziendale e migliora l'organizzazione mediante la definizione di precise procedure e di specifiche norme di comportamento.

Il Modello di organizzazione, di gestione e di controllo della "Società" contiene specifiche procedure e disposizioni prescritte dalla normativa di riferimento, dalle Linee Guida di Confindustria, dai documenti emessi dalle eventuali associazioni di categorie a cui la società appartiene; nella redazione del modello è stata inoltre prestata specifica attenzione ai recenti e consolidati orientamenti giurisprudenziali espressi in materia.

Le disposizioni prescritte nel presente Modello di Organizzazione devono essere applicate nei confronti dei soggetti "Destinatari", individuati nelle persone degli amministratori, dei delegati, dei responsabili di funzione, dei dipendenti e di chiunque agisca in nome o per conto della società; sono allo stesso modo vincolati anche i soggetti che agiscono in virtù di un rapporto contrattuale, o di altro tipo, anche non duraturo.

Ai fini del d. Lgs. 231/2001, assumono rilievo i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (compresi i direttori di stabilimento e/o procuratori speciali), nonché da persone fisiche che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi, (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001), ovvero
- da persone fisiche, sottoposte alla direzione, o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).

Nella prima categoria sono compresi gli amministratori, i procuratori, i direttori e i responsabili delle funzioni aziendali; la seconda riguarda chiunque si trovi ad operare internamente alla società in una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, purché sottoposto alla direzione o alla Vigilanza altrui (es. consulenti esterni).

La sola esistenza di uno dei rapporti innanzi descritti in capo all'autore del reato non è sufficiente di per sé a far sorgere la responsabilità in capo alla persona giuridica. Occorre anche che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima.

## **1.2 Descrizione della responsabilità amministrativa della società e condizioni per richiedere l'esimente**

L'adozione del principio secondo cui "*societas delinquere potest*", introdotto ad opera del D. Lgs. n. 231 del 2001, prevede l'autonoma responsabilità penale dell'impresa nel caso in cui un soggetto posto in direzione apicale, o subordinata, commetta determinati reati nell'interesse od a vantaggio dell'ente.

La sola esistenza di uno dei rapporti innanzi descritti in capo all'autore del reato non è sufficiente di per sé a far sorgere la responsabilità in capo alla persona giuridica. Occorre anche che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima.

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi; pertanto, la società risponde del reato qualora il suo autore lo abbia commesso con l'intenzione di perseguire un interesse esclusivo e/o concorrente della società stessa, ovvero qualora il reato si riveli comunque vantaggioso per quest'ultima. L'ente non risponde se l'autore materiale ha compiuto il reato nell'interesse esclusivo proprio, o di terzi; la mancata coincidenza di interessi fra autore ed ente interrompe il rapporto di immedesimazione organica<sup>1</sup>.

Oltre che per i reati commessi dai soggetti apicali, dirigenti, collaboratori, dipendenti commessi a titolo doloso, la società è chiamata a rispondere per quelli commessi dai propri amministratori/dirigenti, dipendenti/collaboratori realizzati anche a titolo colposo derivanti dalla violazione dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia delle disposizioni emesse in materia di sicurezza sul lavoro ed ambientali.

La peculiarità delle disposizioni introdotte da tale normativa è rappresentata dalla circostanza che tali reati si intendono sempre commessi a favore dell'Ente a meno che l'Ente non possa dimostrare, attraverso un'adeguata organizzazione posta in essere allo scopo, che il reato è stato commesso dal soggetto eludendo il modello di controllo posto in essere dalla Società o dall'Ente.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

Il giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche accerta anche le violazioni riferibili alle società; considerato inoltre che le stesse garanzie previste per l'imputato sono estese anche alle società, si può sostenere che la normativa in oggetto ha introdotto la responsabilità penale delle società.

Al verificarsi di un reato presupposto, la responsabilità può venire esclusa se la società ha preventivamente adottato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

## **1.3 Condizioni per la richiesta di esimente**

L'esimente prevista dal D. Lgs. 231 stabilisce che, in presenza di reati compiuti da soggetti incaricati delle funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo sullo stesso, l'ente non risponde del reato se prova che:

- (i) prima della commissione del reato, la società aveva adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello realizzato;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di seguire il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);

---

<sup>1</sup> Secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 231, la società può essere chiamata a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

- (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello ed all'efficace attuazione dello stesso.

In presenza di un reato commesso da soggetti sottoposti alla direzione, o alla vigilanza, di uno dei soggetti preposti a funzioni direttive, l'ente è chiamato a rispondere se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato da parte del collaboratore/dipendente, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione idoneo a prevenire reati – presupposto appartenenti alla medesima tipologia di quello che è stato commesso.

Nel caso di un reato commesso dai sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde (art. 7, comma 1 del d.lgs. 231/2001) se la commissione del reato è stata agevolata ("resa possibile") dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie a cui appartiene quello verificatosi.

Il Modello, per avere efficacia esimente, deve essere redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c. 2 e 3, del D. Lgs. 231/2001, in particolare, devono essere:

- individuate ed isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevati ai fini del D. Lgs. 231/2001 (*risk assessment*);
- previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale;
- introdotte specifiche procedure e limitazioni nella gestione delle risorse finanziarie al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati;
- adottate idonee procedure per prevenire il reato; ad esempio, in materia di sicurezza sul lavoro la società deve aver preventivamente adottato e attuato un sistema per la gestione della sicurezza conforme alle prescrizioni previste dall'art. 30 del d. lgs. n. 81/08 (*Testo unico per la sicurezza sul lavoro*), contenente le condizioni richieste per ottenere l'efficacia esimente del modello di organizzazione; idem per idonee procedure realizzate per prevenire la commissione di altri reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, comprese le procedure per garantire la corretta emissione dei rapporti di prova, il rispetto della normativa ambientale, i rapporti con fornitori, clienti, enti pubblici e di controllo, ecc..
- previsti obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

#### **1.4 Fattispecie di reato**

Le fattispecie di reato rilevanti al fine di configurare la responsabilità amministrativa delle società sono soltanto quelle espressamente elencate dal Decreto, come di seguito elencate:

1. delitti contro la pubblica amministrazione (quali concussione, corruzione e malversazione ai danni dello Stato, induzione indebita a dare o promettere utilità, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, traffico illecito di influenze, ecc., indicati agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);
2. delitti contro la fede pubblica (quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, indicati all'art. 25-bis del d.lgs. 231/2001);
3. reati societari (quali false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'Assemblea, corruzione tra privati, indicati all'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
4. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25-quater del d.lgs. 231/2001;
5. delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001).
6. reati in materia di abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), indicati dall'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("c.d. Legge Comunitaria 2004");
7. delitti di pratiche di infibulazione (richiamati dall'art. 25-quater del d.lgs. 231/2001);
8. reati transnazionali, indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001";
9. delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, indicati all'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.
10. reati di ricettazione, riciclaggio, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, disciplinati nel d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007;
11. corruzione, sanzionata sia nei confronti di quella realizzata con funzionari della Pubblica Amministrazione, sia fra privati, istigazione alla corruzione, concussione, e altri reati societari, ecc.. disciplinati nell'art. 25 ter del D.lgs. n. 231/01;
12. delitti informatici e trattamento illecito di dati, richiamati dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
13. delitti di criminalità organizzata (di cui agli articoli 416 sesto comma, 416-bis, 416 ter e 630 del codice penale) indicati all'art. 24-ter del d.lgs. 231/2001);
14. delitti contro l'industria e il commercio (di cui agli articoli 513, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517 quater, del codice penale, indicati all'art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001);
15. contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, indicati all'art. 25-bis del d.lgs. 231/2001);
16. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (indicati all'art. 25-novies del d.lgs. 231/2001);
17. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (previsto all'art. 25-decies del d.lgs. 231/2001);
18. reati ambientali indicati all'art. 25-undicies del d.lgs. 231/2001 (come modificato dalla legge 68/2015).
19. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (previsto all'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001).
20. reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (art. 25 terdecies)
21. disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato») ha esteso l'istituto del "whistleblowing"(integrazione del 24 bis).

## 1.5 Apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 contestabili nei confronti della società in conseguenza della commissione, o tentata commissione, dei reati sopra menzionati sono rappresentati dalla:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);

- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva);
- commissariamento dell'ente.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale. La quantificazione varia a seconda del numero delle quote (unità minima della sanzione pecuniaria) applicate; nella valutazione sono prese in considerazione la gravità del reato, il grado di responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato, ovvero per prevenire la commissione di altri reati. Le sanzioni pecuniarie sono stabilite attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo della sanzione pecuniaria per ciascuna quota varia fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37. L'importo minimo della sanzione pecuniaria varia quindi da un minimo di € 25.800 fino ad un massimo di € 1.549.000.

Il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste quali i reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, di cui all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001, i delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001, i delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001, i delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25-quater d.lgs. 231/2001, i reati transnazionali, indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui all'art. 25-septies d.lgs. 231/2001, reati di ricettazione, riciclaggio, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25-octies d.lgs. n. 231/2001, reati ambientali di cui all'art. 25-undicies d.lgs. n. 231/2001 nonché delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-bis d.lgs. 231/2001 e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla pena pecuniaria. Sono previste solo per determinati reati e vengono applicate in misura temporanea; in specifici casi di particolare gravità, o in presenza di precedenti condanne, possono essere applicate in via definitiva. Sono rappresentate dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

## **1.6 Delitti tentati**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del d.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui la società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra società e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p..

## **1.7 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione**

Secondo il d.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società stessa" (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La prima delle descritte figure ricomprende gli amministratori, i direttori e i responsabili delle funzioni aziendali.

"Soggetto all'altrui direzione" può invece essere chiunque si trovi ad operare internamente alla società in una posizione anche non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, purché sottoposto alla direzione o alla Vigilanza altrui (es. consulenti esterni).

La sola esistenza di uno dei rapporti innanzi descritti in capo all'autore del reato non è sufficiente di per sé a far sorgere la responsabilità in capo alla persona giuridica. Occorre anche che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima. Pertanto, la società risponde del reato qualora il suo autore lo abbia commesso con l'intenzione di perseguire un interesse esclusivo e/o concorrente della società stessa, ovvero qualora il reato si riveli comunque vantaggioso per quest'ultima.

## **1.8 Reati commessi all'estero**

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, la società può essere chiamata a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa del d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità della società per reati commessi all'estero sono indicati negli artt. 7-10 del codice penale.

## **1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito**

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato, viene altresì accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 d.lgs. 231/2001 prevede "La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi della società appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti della società dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità della società (art. 38). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

**Omissis .....**

## **2.1 Presentazione della Società**

La società **Chelab S.r.l.**, controllata da Silliker Italia Holding S.r.l., svolge la propria attività sotto il controllo e la direzione della capogruppo **Mérieux NutriSciences Corporation (USA)**, ha sede legale in Resana (Treviso), oltre a diverse sedi operative in Italia, e si occupa di prelievi e servizi analitici in campo Alimentare, Pharma, Ambientale e settore dei Beni di Consumo, eseguendo prove concernenti caratteristiche organolettiche, merceologiche, fisiche, chimiche, microbiologiche, di residui e microinquinanti.

Nel dettaglio, la società ha per oggetto sociale:

- 1) l'istituzione e la gestione di strutture e servizi in appositi centri finalizzati e con il supporto di soggetti regolarmente abilitati, aventi per oggetto: l'esecuzione per conto terzi di analisi chimiche, fisiche, mineralogiche, biologiche, microbiologiche, tossicologiche, prestazionali, sensoriali, ispezioni, attività di ricerca, consulenze indagini di mercato nei settori: alimentare, zootecnico, veterinario, chimico, petrolifero, petrolchimico, minerario, dei beni di consumo, farmaceutico, ambientale, ecologico, degli ambienti di lavoro, tessile e delle pelli, cosmetico e per la detergenza;
- 2) La prestazione di servizi legati all'esecuzione di analisi e di ricerca biologiche, tossicologiche, agronomiche e chimiche di qualsiasi natura ed all'attività di consulenza e di ricerca di base ed applicata ai settori della chimica, della biologia, della farmaceutica e della farmacologia, della cosmetica e delle scienze alimentari.
- 3) L'organizzazione e la realizzazione del controllo di qualità nei settori sopraelencati.
- 4) L'organizzazione di corsi di istruzione e di perfezionamento dei settori della chimica, biologia, farmacologia, cosmetica, e del controllo qualità.
- 5) La sperimentazione, la brevettazione, l'assunzione e la concessione di licenze relative a prodotti chimici, farmaceutici, cosmetici e relative tecnologie.
- 6) L'ispezione e la certificazione delle singole rispondenze di processi, servizi e prodotti di qualsiasi natura a singole direttive in ambito UE, ovvero a norme e regolamenti applicati per marchi volontari od in applicazione di norme con validità internazionale.

Si intendono a titolo esemplificativo:

- a) l'assistenza tecnica nei controlli qualitativi dell'approvvigionamento di materie prime, prodotti finiti, merci e quant'altro oggetto di analisi e di ricerca, compresa l'attività di prelievo e di raccolta dei campioni presso i clienti.
- b) L'assistenza tecnica ed organizzativa nei controlli qualitativi ai processi di produzione ed ai problemi di igiene ambientale e di sicurezza del lavoro.
- c) Indagini tecniche di qualunque specie, connesse a problematiche di natura ecologica, ambientale e delle produzioni alimentari.
- d) Servizi ed assistenza di natura tecnica, organizzativa e gestionale nel campo delle analisi chimiche, industriali e merceologiche.
- e) Consulenza sugli aspetti regolatori, di Sistema e di prodotti, realizzazione e verifica dell'etichettatura, corsi di formazione e fornitura di servizi informativi tramite banche dati nei settori: alimentare, cosmetico, della detergenza ed industriale in genere.

Nell'esercizio delle attività analitiche e/o comunque di tipo professionale la società si avvale di prestazioni di personale qualificato e comunque abilitato ai sensi della normativa vigente. Può inoltre essere esercitato il commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti, ed attrezzature, correlate al proprio campo di attività.

## **2.1 Descrizione dei servizi e delle attività di consulenza**

I principali settori di riferimento delle attività svolte dalla Società sono di seguito rappresentati:

### **1) Sicurezza e qualità alimentare;**

- 1.1) **Industria alimentare:** settore analitico (analisi chimiche, fisiche e microbiologiche di prodotti alimentari) e regolatorio, consulenza nell'ambito della sicurezza alimentare.
  - 1.2) **Agricoltura e allevamento:** consulenza analitica che comprende quasi 750 principi attivi fitofarmaci determinabili, per la maggior parte, con limite di quantificazione 5 ppb e oltre 150 sostanze farmacologiche attive, suddivise tra antibiotici ed ormoni.
  - 1.3) **GDO:** servizi essenziali per la qualità del punto vendita, dal monitoraggio delle novità legislative e delle allerte internazionali alla gestione qualità dei fornitori e dei prodotti.
  - 1.4) **Facility management:** Controllo Qualità e Sicurezza alimentare ed ambientale.
  - 1.5) **Food testing:** analisi chimiche e microbiologiche altamente specializzate per la determinazione dei contaminanti alimentari, identificazione di specie, allergeni, ecc.
  - 1.6) **Monitoraggio ambientale:** controllo allergeni, rilevazione virus, monitoraggio di superfici, aria, acqua, EnviroMap;
  - 1.7) **Servizi di contract research:** servizi innovativi di Contract Research indirizzati all'industria alimentare per garantire la stabilità, la qualità, la sicurezza e l'autenticità del prodotto, dalla sua creazione alla vendita sullo scaffale; analisi per la sicurezza e la qualità degli alimenti, tra cui analisi di chimica nutrizionale, di contaminanti e residui di farmaci veterinari e per la rilevazione di virus di origine alimentare.
  - 1.8) **Analisi sensoriali e ricerche sul consumatore:** determinazione del profilo sensoriale dei prodotti, identificazione degli attributi sensoriali chiave che impattano maggiormente sul gradimento del consumatore e ne garantiscono la qualità, determinazione come eventuali cambiamenti nella formulazione e nei processi produttivi possano influenzare le caratteristiche e quindi la percezione dei prodotti.
  - 1.9) **Pet food:** consulenza per i produttori di alimenti per animali in tema di monitoraggio della temperatura, l'approvvigionamento di materie prime, il design del prodotto, la tracciabilità, i metodi igienici e di best practice del settore.
  - 1.10) **Etichettatura e consulenza in materia:** servizi finalizzati all'assistenza nell'etichettatura di prodotti nuovi o esistenti e nella conformità a requisiti di legge in continua evoluzione.
  - 1.11) **Consulenza su sicurezza e qualità alimentare:**
    - Autocontrollo e procedure per la Sicurezza Alimentare
    - Sistemi di Certificazione
    - Audit e ispezioni
    - Formazione
    - Servizi tecnici specialistici
    - Etichettatura e assistenza tecnica legale
    - Frode e autenticità dei prodotti alimentari
-

1.12) Sviluppo del metodo e validazione su prodotti alimentari e zootecnici

**2) Prodotti Agrochimici**

2.1) *Sostanze attive e prodotti tecnici;*

Supporto regolatorio e di consulenza per prodotti biocidi e chimici (REACH);

Studi tossicologici;

Controllo qualità e studi di stabilità;

Studi ecotossicologici e comportamento-destino della sostanza nell'ambiente;

Five-batch Analysis e caratterizzazione delle sostanze;

Proprietà tecniche e chimico-fisiche;

2.2) *Formulati chimici;*

- Five-batch Analysis e caratterizzazione delle sostanze;

- Proprietà tecniche e chimico-fisiche;

- Studi tossicologici;

- registrazione REACH 2018;

- Studi ecotossicologici e comportamento-destino della sostanza nell'ambiente;

- Supporto regolatorio e di consulenza per prodotti biocidi e chimici (REACH);

2.3) *Prodotti fitosanitari;*

-Supporto regolatorio e di consulenza per prodotti biocidi e chimici (REACH);

- Studi ecotossicologici e comportamento-destino della sostanza nell'ambiente;

- Controllo qualità e studi di stabilità;

- Test di Efficacia;

- Proprietà tecniche e chimico-fisiche;

- Studi tossicologici;

2.4) *Prodotti biocidi;*

-Efficacia contro gli organismi-bersaglio

-Test chimico-fisici

-Stabilità

- Studi tossicologici ed ecotossicologici

-Consulenza e supporto regolatorio

2.5) *Sostanze chimiche*

**3) Acqua e Ambiente;**

**3.1) Acqua**

I laboratori specializzati eseguono analisi microbiologiche per individuare i batteri potenzialmente nocivi e analisi chimiche per determinare radioattività, contaminanti e residui, inclusi metalli pesanti, PCB e diossine; eseguono anche analisi specifiche per determinare la *Legionella pneumophila* per gestire il rischio di Legionellosi. I controlli qualità dell'acqua sono eseguiti per garantire la sicurezza nelle aree pubbliche di balneazione e nei centri termali, così come delle acque a uso agricolo per l'irrigazione delle colture, di quelle impiegate nei processi industriali o degli effluenti urbani e industriali. Il monitoraggio comprende anche analisi di acque potabili, di scarico e di processo e di torri di raffreddamento. Misure preventive sono stabilite per limitare la contaminazione, evitare lo sviluppo di batteri negli ambienti critici e monitorare i livelli di contaminanti specifici come lo *Pseudomonas*. Analisi ecotossilologiche.

3.2) **Suoli, rocce e sedimenti:** prelievi e analisi di suoli, sedimenti e acque di superficie potenzialmente contaminati da composti organici e inorganici.

3.3) **Rifiuti:**

- Classificazione del rifiuto da smaltire secondo la normativa locale e internazionale;
- Verifica dell'efficacia del trattamento di inertizzazione;
- Test in vitro per valutare il comportamento dei materiali a PH elevato;

3.4) **Emissioni in atmosfera:** misurazione delle emissioni da sorgente fissa presso **grandi impianti industriali** (inceneritori, impianti di raffinazione e petrolchimici).

3.5) **Ambiente indoor/outdoor;** campionamento e analisi delle emissioni atmosferiche come i gas provenienti dalle ciminiere degli impianti di trattamento dei rifiuti e di produzione, per controllare i livelli di contaminanti ed assicurare la conformità con le linee guida ambientali. Test ecotossicologici per valutare il rischio potenziale di inquinanti, rifiuti, prodotti e sostanze negli ecosistemi.

3.6) **Asset care:** servizi di testing dedicati al settore elettrico, dei combustibili, dei metalli, dei polimeri e delle costruzioni i quali consentono verifiche e controlli affidabili e precisi.

3.7) **Oil&gas:** servizi di consulenza, campionamento ed analisi delle matrici ambientali.

3.8) **Gestione rifiuti:** dal piano di campionamento a risultati analitici difendibili correlati al giudizio di classificazione del rifiuto comprensivo del destino finale e/o recupero

3.9) **Enti pubblici/organi di controllo/università;**

3.10) **Consulenza ingegneristica;**

3.11) **Industria e manifattura:** consulenza, formazione, campionamento e analisi di tutte le matrici ambientali a supporto del Cliente nell'ottemperare la normativa vigente, riportando risultati analitici difendibili e un servizio di elevata qualità.

3.12) **Edilizia e costruzioni:** consulenza, campionamento e analisi delle matrici ambientali risultanti da attività di costruzione e demolizione nel pieno rispetto della vigente normativa ambientale

3.13) **Multiservizi:** campionamento e analisi chimica e microbiologica delle molteplici matrici ambientali soggette a vincoli normativi e non, gestite da una multi-utility

3.14) **Monitoraggio e il controllo degli agenti chimici, fisici e microbiologici negli ambienti di lavoro.**

3.15) **Produzione di energia;**

3.16) **Produzione agricola e alimentare:** servizi di consulenza, campionamento ed analisi delle matrici ambientali risultanti dalla produzione agricola e alimentare nel pieno rispetto della vigente normativa ambientale.

3.17) **Sviluppo del metodo e validazione su prodotti alimentari e zootecnici**

4) **Pharma e dispositivi medici;**

4.1) **Test di controllo qualità;**

- Test chimico-fisici
- Test chimico-fisici su prodotti farmaceutici
- Test chimico-fisici su dispositivi medici
- Test microbiologici e biologici
- Test microbiologici e biologici su prodotti farmaceutici
- Test microbiologici e biologici su dispositivi medici

4.2) **Sicurezza:** per verificare la sicurezza e la qualità del prodotto o del dispositivo medico, i laboratori eseguono:

- Test di inattivazione virale
- Studi tossicologici
- Studi ecotossicologici in principi attivi, prodotti farmaceutici ed eccipienti
- Leachables & Extractables

4.3) **Attività di ricerca e sviluppo/validazione;**

- Sviluppo del metodo e validazione su prodotti farmaceutici e dispositivi medici
- Studi di degradazione forzata
- Identificazione di impurità sconosciute
- Identificazione di particelle estranee

**4.4) Test di stabilità e stoccaggio campioni;**

test di stabilità per esame sulla qualità del principio attivo farmaceutico (API), prodotto farmaceutico o dispositivo medico vari nel tempo, con esame dell'influenza dei fattori ambientali quali temperatura, umidità e luce.

4.5) API & Eccipienti;

4.6) Dispositivi medici;

4.7) Prodotti farmaceutici;

4.8) Prodotti biofarmaceutici;

4.9) **Packaging farmaceutico:** studi di Leachables and Extractables, di stabilità e analisi sulle caratteristiche dei materiali costituenti per assicurare che il packaging farmaceutico svolga la sua funzione senza rappresentare un rischio per la salute del consumatore.

**5) Beni di consumo;**

5.1) **Sicurezza e Reach:** determinazione di coloranti allergizzanti, formaldeide, metalli pesanti e altri residui tossici/nocivi:

- valutazione di conformità alla legislazione EU e FDA dei materiali a contatto con gli alimenti

- studio delle interazioni con il packaging dei prodotti cosmetici e farmaceutici

- valutazione di conformità dei prodotti alle direttive REACH e Rohs

- determinazione delle emissioni di VOC (Composti Organici Volatili) dei prodotti per interni e nell'aria.

5.2) **Valutazione delle prestazioni dei prodotti;**

5.3) **Controlli qualità;**

5.4) **Test di stabilità;**

5.5) **R&D Projects;**

5.6) **Valutazione di ecocompatibilità, biodegradabilità e Ecolabel;**

5.7) **Servizi di testing sul Packaging;**

5.8) **Piccoli elettrodomestici;**

5.9) **Distributori di beni di consumo;**

5.10) **Import/export;**

5.11) **Produttori di packaging;**

5.12) **Prodotti per l'igiene e detergenti per la casa;**

5.13) **Tessili e arredamento;**

5.14) **Sviluppo del metodo e validazione su prodotti alimentari e zootecnici.**

**6) Cosmetici personali e care;**

6.1) **Prodotti cosmetici:** test clinici e servizi analitici ad elevato livello di specializzazione per lo sviluppo e il controllo di tutta la linea cosmetica.

6.2) **Cosmetici OTC:** sviluppo metodi e validazione, Controllo qualità e Test di stabilità.

6.3) **Efficacia e supporto al Claim;** test per garantire dati obiettivi a supporto di claim nelle seguenti tipologie di cosmetici: Facial care: prodotti per il viso; Body care: prodotti per il corpo; Hair care: prodotti per i capelli; Make-up; Toiletry: detergenti e prodotti per l'igiene personale; Sunscreens: prodotti per la protezione solare; Nail care: prodotti per la cura delle unghie; Oral care: prodotti per l'igiene orale; Analisi del microbiota

6.4) **Stabilità e period aperture (PAO):** metodi analitici per rispondere alle esigenze dei clienti, concordando i protocolli caso per caso sulla base delle caratteristiche del prodotto e del suo utilizzo.

6.5) **Sicurezza;**

6.6) **Controlli qualità fisico- chimici:** controlli di qualità mirano a verificare che le caratteristiche dei prodotti siano conformi alla normativa vigente e coerenti con quanto riportato in etichetta.

6.7) **Controllo qualità microbiologici:** quantifica e caratterizza i microrganismi nei cosmetici e nelle loro materie prime, oltre al controllo sugli ambienti di produzione, ed esegue test per valutare l'efficienza conservante, prove di sterilità e bioburden.

6.8) Sviluppo del metodo e validazione su prodotti alimentari e zootecnici

**7) Servizi per l'innovazione:**

7.1) Ricerca clinica;

7.2) Microbiota- Piattaforma NGS;

7.3) Programma ricerca.

Le attività sopra descritte vengono svolte presso le sedi, laboratori, unità locali e stabilimenti della Società ( a seconda delle diverse attività di specializzazione, autorizzazioni e accreditamenti), come di seguito indicati:

**1) Resana (TV), Via Castellana;**

**2) Resana (TV), Via Fratta;**

**3) Prato;**

**4) Bergamo;**

- 5) **Gela;**
- 6) **Priolo Gargallo;**
- 7) **Ferrara;**
- 8) **Volpiano;**
- 9) **Taranto;**
- 10) **Sannazaro;**
- 11) **Rho;**
- 12) **Porto Torres;**
- 13) **Milano;**
- 14) **Uta;**
- 15) **Casoria;**
- 16) **Pescantina**

Oltre alle altre attività che vengono svolte presso le sedi e/o cantieri, temporanei e/o mobili, dei clienti.

### **2.3 Gli assetti istituzionali della Società: organi e soggetti**

.....

### **2.4 Organizzazione e organigrammi della società**

Ai fini dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, al vertice del quale è posto il Consiglio di Amministrazione, in base al quale vengono individuati gli incarichi e deleghe funzionali, la definizione delle strutture organizzative, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

Il sistema organizzativo ed il sistema delle deleghe, e dei poteri, sono stati redatti con chiarezza e adeguatamente presentati ai dirigenti, dipendenti e collaboratori in genere.

Sono state identificate le attribuzioni di responsabilità, la definizione delle gerarchie interne, l'assegnazione di attività con nomine e lettere di incarico, e di compiti gestionali a seconda delle singole aree. La struttura organizzativa della società consente di individuare con precisione i soggetti dotati di specifici poteri che possono assumere, in nome e per conto della società, obbligazioni verso terzi.

Nella definizione del sistema organizzativo, è stato correttamente definito il sistema delle responsabilità, con particolare attenzione alla separazione delle funzioni, ed all'individuazione per ogni sede/stabilimento delle persone responsabili a seconda della categoria delle attività di impresa. Nelle aree di rischio è stata valutata l'assegnazione di poteri a soggetti che potrebbero essere in conflitto di interessi, o che hanno già altre mansioni dirigenziali di rilievo.

Per garantire l'efficace attuazione del sistema organizzativo, la società si è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, indicazioni dei responsabili delle singole aree, descrizione dei loro poteri e responsabilità, descrizioni di procedure autorizzative), adeguatamente diffusi all'interno della società, meglio descritti nel file Risk Assessment.

Il sistema delle deleghe e dei poteri consente di individuare i soggetti dotati dei poteri autorizzativi, interni ed esterni, verso la società. L'organigramma della società è riportato in allegato al presente Modello (all. n.3).

Le responsabilità, i principali compiti e rapporti reciproci del personale che dirige, esegue e verifica attività influenti sulla qualità (del servizio, del processo, del sistema) sono stati definiti nel "Organigramma Nominativo" allegato; tali funzioni sono state specificate nei mansionari individuali; ai singoli responsabili sono state affidate anche le risorse necessarie.

La ripartizione di poteri e responsabilità è stata definita al fine di rispondere alle esigenze dettate dal sistema per la gestione della qualità; tale suddivisione per competenze e funzioni rappresenta uno dei principali pilastri utilizzati per dare attuazione al principio di tracciabilità di ogni singola attività.

La definizione della struttura organizzativa aziendale è stata definita con l'attribuzione di funzioni, risorse e responsabilità secondo quanto previsto nel Manuale della Qualità, ultima revisione n. 11, approvata dalla Direzione in data 18.10.2018. Ogni responsabile di funzione ha la responsabilità della corretta gestione sia delle risorse umane, compresa l'adeguata attività di istruzione e formazione, controllo sull'applicazione delle procedure interne, sia dei beni che sono assegnati alla propria struttura; in caso di attività delegate a collaboratori dotati di specifiche competenze, la responsabilità delle attività delegate rimane sempre in capo al responsabile delegante.

All'interno della documentazione allegata al Modello sono stati riportati:

- Risk assessment (all. 2), con indicazione del personale apicale preposto per le principali aree di riferimento.
- Organigramma approvato dalla Direzione (all.3);

La struttura organizzativa, oltre al sistema delle deleghe e delle lettere di nomina/incarico, deve essere aggiornato in presenza di variazioni organizzative o di variazione dei soggetti delegati, sotto la responsabilità della funzione responsabile, di concerto con la funzione HR.

***Omissis....***

## **CAPITOLO 5**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/2001**

**PARTE SPECIALE 1**

**REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

## PARTE SPECIALE 1

### REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### 1. Funzione della Parte Speciale

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte nella Società, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

#### 2. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. 231/2001

Di seguito riportiamo una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Corruzione*) del d.lgs. 231/2001, i quali rappresentano una potenziale area di rischio per la Società.

Negli articoli n. 22 e 23 del D. Lgs. 231/01 sono descritti i reati contro la Pubblica Amministrazione e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di seguito indicati:

---

<sup>2</sup> Art. 24 D. Lgs 231/01- *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.*

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

<sup>3</sup> Art. 25 D. Lgs. n. 231/01: *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

<b>Art. 24 D. lgs. n. 231/01 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</b>		
<i>Reati richiamati</i>		
	316 bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea
	316 ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione europea
	640 c.2, n.1 c.p.	Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea
	640 bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
	640 ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico
<b>Art. 25 D. lgs. n. 231/01- Concussione e corruzione</b>		
<i>Reati richiamati</i>		
	317 c.p.	Art. 25 D. lgs 231/01- Concussione e corruzione Concussione
	318 c.p.	Corruzione per un atto d'ufficio
	319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
	319 bis c.p.	Circostanze aggravanti
	319 ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari
	319 quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
	320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
	321 c.p.	Pene per il corruttore
	322 c.p.	Istigazione alla corruzione
	322 bis c.p.	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

### **2.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

### **2.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

### **2.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Il delitto si sostanzia nell'induzione in taluno di una falsa percezione della realtà tramite una condotta fraudolenta al fine di ottenere un ingiusto profitto. Il soggetto passivo di questo reato è lo Stato o altro ente pubblico.

---

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

---

#### **2.4 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

#### **2.5 Le fattispecie di concussione (art. 317 c.c.), corruzione (artt. 318 e ss. c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) e induzione alla corruzione (art. 322 c.p.)<sup>4</sup>**

##### **2.6 Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato di concussione sanziona il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

##### **2.7 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione sanziona il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

##### **2.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

Il reato sanziona il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

##### **2.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale fattispecie si realizza se i fatti sopra indicati sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

##### **2.10 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 -quater c.p.)<sup>5</sup>**

Il reato di induzione indebita a dare, o promettere, utilità sanziona il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La società al fine di prevenire la partecipazione/coinvolgimento del proprio personale nel reato indicato ha adottato specifiche disposizioni contenute nel codice etico e nelle procedure da applicare ai rapporti commerciali, con la P.A, e con i terzi in genere. Questo al fine di adottare principi da seguire nei rapporti chiari e trasparenti sia con i funzionari della PA, e/o incaricati di un Pubblico servizio, sia nei rapporti con i privati in genere (clienti/fornitori, ecc.. in attuazione delle disposizioni previste per l'anticorruzione anche fra privati).

---

<sup>4</sup> Modificazioni inserite dall'art. 1 della legge 06/11/2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012.

<sup>5</sup> [1] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

### **2.11 Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).**

Le condotte sanzionate dagli artt. 319 e 319 c.p. si applicano anche nei confronti degli incaricati di un pubblico servizio.

### **2.12 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).**

Il reato di istigazione alla corruzione sanziona chiunque offra, o prometta, denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma dell'art. 322 c.p. si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma dell'art. 322 c.p. si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 c.p..

Al fine di evitare la commissione di tale reato, la società ha individuato nell'organigramma le figure apicali ed ha adottato procedure specifiche nella gestione dei rapporti con i funzionari della PA e con gli incaricati di un pubblico servizio al fine di garantire una corretta e trasparente gestione dei rapporti intrattenuti con tali soggetti.

### **2.13 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).**

L'art. 322-bis c.c. stabilisce che:

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

La società impedisce e sanziona la commissione di comportamenti che possano realizzare le fattispecie di reato sopra descritte; a tal fine sono state individuate le figure di vertice coinvolte nelle attività di gestione con i soggetti pubblici, e realizzate procedure interne finalizzate a definire i criteri di correttezza e trasparenza da applicare nei rapporti con tali soggetti, comprese le procedure per la gestione delle risorse finanziarie.

#### **2.14 Traffico illecito di influenze**

E' stato inserito all'interno dei reati sanzionati dall'art. 25 D.Lgs. n. 231/01 anche il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); viene sanzionato il soggetto che, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La società impedisce e sanziona la commissione di comportamenti che possano realizzare le fattispecie di reato sopra descritte; a tal fine sono state individuate le figure di vertice coinvolte nelle attività di gestione con i soggetti pubblici, e realizzate procedure interne finalizzate a definire i criteri di correttezza e trasparenza da applicare nei rapporti con tali soggetti, comprese le procedure per la gestione delle risorse finanziarie.

### **3. Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio**

#### **3.1 Premessa**

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati per i reati sopra descritti. Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

#### **3.2 Enti della Pubblica Amministrazione**

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. Per ulteriori dettagli sulla definizione di Pubblica Amministrazione è possibile richiamare l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

#### **3.3 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.)**

Ai fini dell'applicazione dei sopra citati delitti, sono:

- pubblici ufficiali - coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. A tal proposito è importante sottolineare che è pubblica la funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi;
- incaricati di pubblico servizio - coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (quali quelli autorizzativi e certificativi).

***Omissis...***

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**EX D.LGS. 231/2001**

**PARTE SPECIALE 2**

**REATI SOCIETARI**

## PARTE SPECIALE 2

### REATI SOCIETARI

#### 1. Funzione della Parte Speciale

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

#### 2. I reati societari richiamati dall'articolo 25 ter del d.lgs. 231/2001

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, in base al quale *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie..."*

<b>Elencazione dei Reati societari rilevanti ex art. 25 ter del d.lgs. 231/01</b>	
Art. 2621 Codice civile	False comunicazioni sociali
Art. 2622 Codice civile	False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori
Art. 2623 Codice Civile	Falso in prospetto
Art. 2624 Codice civile	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione
Art. 2625 Codice civile	Impedito controllo
Art. 2626 Codice civile	Indebita restituzione di conferimenti
Art. 2627 Codice civile	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Art. 2628 Codice civile	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate
Art. 2629 Codice civile	Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2629-bis - Codice civile	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
Art. 2632 Codice civile	Formazione fittizia del capitale

Art. 2633 Codice civile	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2635 Codice civile	Corruzione fra privati
Art. 2636 Codice civile	Illecita influenza sull'assemblea
Art. 2637 Codice civile	Aggiotaggio
Art. 2638 Codice civile	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

**Omissis...**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231 /2001**

**PARTE SPECIALE 3**

**DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

## **PARTE SPECIALE 3**

### **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

#### **1. Funzione della Parte Speciale**

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

***Omissis..***

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231 DEL 2001**

**PARTE SPECIALE 4**

**REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

## PARTE SPECIALE 4

### REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

#### 1. Funzione della Parte Speciale

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

#### 2. Le fattispecie di reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamate dal d.lgs. 231/2001

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico Sicurezza) ha inserito nel *corpus* del d.lgs. 231 del 2001 il nuovo articolo 25-*septies*. Tale norma estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale.

Questi reati derivano anche da comportamenti caratterizzati da colpa, negligenza, imperizia o incompetenza.

Si riporta di seguito una descrizione relativa alle diverse fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies* del d.lgs. 231 del 2001.

##### 2.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

##### 2.2 Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

E' gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

***Omissis...***

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231 DEL 2001**

**PARTE SPECIALE 5**

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA'  
DI PROVENIENZA ILLECITA**

## PARTE SPECIALE 5

### REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

#### **1. Funzione della Parte Speciale**

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte dalla Società la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

***Omissis...***

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231 DEL 2001**

**PARTE SPECIALE 6**

**REATI TRANSNAZIONALI**

## PARTE SPECIALE 6

### REATI TRANSNAZIONALI

#### **1. Funzione della Parte Speciale**

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico, anche da parte delle società estere controllate e/o collegate.
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

***Omissis...***

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231 DEL 2001**

**PARTE SPECIALE 7**

**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

## PARTE SPECIALE 7

### REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

#### 1. Funzione della Parte Speciale

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

*Omissis...*

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231 DEL 2001**

**PARTE SPECIALE 8**

**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

## PARTE SPECIALE 8

### DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

#### **1. Funzione della Parte Speciale**

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

***Omissis...***

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231 DEL 2001**

**PARTE SPECIALE 9**

**REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

## PARTE SPECIALE 9

### REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

#### **1. Funzione della Parte Speciale**

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

***Omissis...***

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231 DEL 2001**

**PARTE SPECIALE 10**

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ  
GIUDIZIARIA**

## PARTE SPECIALE 10

### INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

#### 1. Funzione della Parte Speciale

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

***Omissis...***

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231 DEL 2001**

**PARTE SPECIALE 11**

**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

## **PARTE SPECIALE 11**

### **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

#### **1. Funzione della Parte Speciale**

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

***Omissis...***

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231 DEL 2001**

**PARTE SPECIALE 12**

**REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

## PARTE SPECIALE 12

### REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

#### **1. Funzione della Parte Speciale**

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

***Omissis...***

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231 DEL 2001**

**PARTE SPECIALE 13**

**REATI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E L'ALTERAZIONE DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI NONCHÈ  
L'INTRODUZIONE NELLO STATO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI**

## **PARTE SPECIALE 13**

### **REATI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE E L'ALTERAZIONE DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI NONCHÈ L'INTRODUZIONE NELLO STATO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI**

#### ***1. Funzione della Parte Speciale***

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

***Omissis...***

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231 DEL 2001**

**PARTE SPECIALE 14**

**REATI AMBIENTALI**

### **1. Funzione della Parte Speciale**

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

***Omissis...***

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231 DEL 2001**

**PARTE SPECIALE 15**

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

## PARTE SPECIALE 15

### IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

#### 1. Funzione della Parte Speciale

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. lgs. n. 231/2001
- Codice Etico
- Procedure, policy, Linee Guida e regolamenti interni
- Procure e deleghe
- Disposizioni organizzative
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

**Omissis...**

## Organismo di Vigilanza

### 1 Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 (art. 6, comma 1, lett. b), il soggetto al quale l'organo dirigente deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere "un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" (di seguito, l'"Organismo di Vigilanza" o "OdV" o "Organismo").

In conformità alle disposizioni contenute negli art. 6 e 7 del D. lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di:

- Indipendenza ed autonomia; deve essere garantito all'OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile; si presenta inoltre rilevante la previsione di un'attività di *reporting* al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.
- Professionalità; l'OdV deve avere specifiche competenze tecniche, una adeguata conoscenza della normativa prevista dal D. Lgs. 231 del 2001, dei modelli di organizzazione e dell'attività necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività di verifica descritta nel citato decreto.
- Cause di ineleggibilità o revoca; la società ha previsto specifiche disposizioni per la nomina dei membri dell'OdV ed in materia di ineleggibilità – revoca; questo per evitare che un soggetto condannato per uno dei reati previsti dal decreto 231 possa restare in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza.
- Autonomia dei poteri di controllo nell'attività ispettiva; l'OdV deve poter avere accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione necessaria per effettuare le verifiche programmate in esecuzione dell'attività di controllo prevista nel modello di organizzazione. Per garantire il rispetto di tale attività, l'OdV non costituisce un organo subordinato al vertice aziendale, bensì un organo dotato di indipendenza nell'esecuzione dell'attività di controllo. L'OdV deve vigilare sull'osservanza del Modello utilizzando i poteri di indagine e di valutazione mediante l'utilizzo e l'ausilio del personale della società. L'OdV ha inoltre il compito di curare l'attuazione del Modello e di curarne l'aggiornamento. La mancata o parziale o incompleta collaborazione con l'OdV costituisce una violazione disciplinare che dovrà essere accertata mediante un apposito procedimento.

### 2 - Nomina dell'OdV e affiancamento delle funzioni interne

L'OdV rappresenta un organo nominato dagli amministratori ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L'OdV viene istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'adozione del presente Modello di organizzazione. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il/i componenti dell'ODV rilascia formale dichiarazione di sussistenza, in capo alla propria persona, dei sopra indicati requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia e indipendenza.

.....

### 3 Durata, recesso, rinuncia, revoca dell'ODV

La durata dell'incarico è triennale, salvo rinnovo. Il/i componente/i decadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza maturata, costituirà motivo di sostituzione o integrazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza:

l'attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e/o "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza:

- la rinuncia del membro dell'Organismo di Vigilanza alla funzione aziendale e/o alla carica ricoperta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta e motivata, almeno un mese prima della data in cui la rinuncia avrà effetto;
- la morte o la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

.....

#### **4- Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

.....

#### **5 – Attività, verifiche e relazioni dell'OdV**

L'Organismo si riunisce con cadenza almeno trimestrale; se necessario, può programmare verifiche più frequenti. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, ovvero i temi su cui l'OdV è chiamato a pronunciarsi nel corso della riunione. L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA, dalla funzione di *Internal Audit*, nonché dal Collegio Sindacale per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

In caso di composizione collegiale, per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica, anche a mezzo di videoconferenza o di altri mezzi di comunicazione a distanza. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente dell'Organismo più anziano di età. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del membro più anziano. L'Organismo di Vigilanza provvede alla nomina di un Segretario, scelto tra i suoi membri, per il coordinamento dei propri lavori. Il Segretario redige il verbale di ciascuna seduta, che sottoscrive insieme al Presidente (anche in caso di riunione svolta per video conferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza, in qual caso la firma sarà successiva). Il Segretario custodisce e aggiorna i libri e l'archivio dell'OdV. Salvo diversa disposizione risultante dal verbale, il Segretario cura il buon esito delle comunicazioni e delle operazioni che derivano dalle decisioni assunte dall'OdV.

.....

#### **6 – Riunioni e verifiche dell'OdV**

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente in merito all'attuazione del Modello, ed alle risultanze delle proprie attività di verifica e controllo, nonché all'emersione di eventuali aspetti critici e alla necessità di interventi modificativi.

#### **7 – Informativa verso l'OdV**

Il sistema delle deleghe e dei poteri attribuiti ai funzionari ed ai dirigenti della società deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza; con tempestività dovranno essere comunicate anche le modificazioni di tali poteri.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, i Responsabili di Unità Organizzative che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza: i) alle scadenze preventivamente concordate, i c. d. "flussi informativi", ossia l'elenco delle operazioni/transazioni che ricadono nelle attività "sensibili" previste dal Modello della Società; ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili. Inoltre, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione degli standard di controllo definiti nel presente Modello, provvedono a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza tali circostanze.

Le informative e segnalazioni verso l'OdV possono riguardare tutte le violazioni del Modello, anche solo presunte, e fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini dell'attuazione e dell'efficacia dello stesso.

In particolare:

- *quanto agli obblighi di informativa che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello o la commissione di Reati*, devono essere trasmesse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:
  - la pendenza di un procedimento penale a carico dei dipendenti e le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei Reati;
  - i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali e/o unità operative nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere notizie relative all'effettiva attuazione del Modello, nonché fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
  - le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, in relazione a fattispecie previste dal D. Lgs. 231/2001, ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
  - i prospetti riepilogativi degli appalti pubblici, corredati della documentazione e corrispondenza relativa alle modalità di conclusione del contratto e al successivo svolgimento del rapporto contrattuale;
  - la documentazione relativa ai contratti di consulenza conferiti dal Consiglio di Amministrazione a consulenti esterni;
  - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, in merito allo svolgimento d'indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
  - eventuali segnalazioni concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
  - ogni informazione relativa a eventuali contestazioni, verbali di accertamenti, prescrizioni emanate dagli organi di vigilanza di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 81/2008 nei confronti della Società o dei Destinatari del Modello.
- *quanto agli obblighi di informativa relativi all'attività della Società, che possono incidere sull'espletamento da parte dell'Organismo di Vigilanza dei compiti ad esso assegnati*, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, almeno e senza che ciò costituisca limitazione, le informative concernenti:
  - i rapporti, preparati nell'ambito della loro attività, dai responsabili interni nominati dalla Società;
  - le notizie relative ai cambiamenti organizzativi, nonché delle procedure aziendali vigenti;
  - gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
  - il bilancio annuale, corredato della nota integrativa;
  - le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e dei soggetti incaricati del controllo contabile della Società, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.
- *quanto alle segnalazioni di violazioni del Modello*, devono essere segnalate in forma scritta all'Organismo di Vigilanza tutte le violazioni o sospette violazioni delle regole previste dal Modello.

Ciascuna segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata e dovrà evidenziare tutte le informazioni necessarie e sufficienti ad identificare i termini della violazione, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di attivarsi tempestivamente e in modo efficace nelle attività di indagine.

Le segnalazioni possono pervenire all'Organismo di Vigilanza sia in forma cartacea, sia in forma elettronica; a tal proposito, è stata creata una casella di posta elettronica dedicata ([odv231@mxns.com](mailto:odv231@mxns.com)) presente nel sito internet e comunicata ai collaboratori/dipendenti, visibile esclusivamente ai membri dell'OdV, che deve essere divulgata a tutti i Destinatari del Modello. Si fa riferimento all'IDL-01-ODV "Segnalazione di illeciti/irregolarità (whistleblowing)"

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'Organismo di Vigilanza tempestivamente svolge le opportune indagini e valuta, discrezionalmente e sotto la sua responsabilità, le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;
- le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto;
- nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto l'operato dell'OdV, la stessa dovrà essere inviata al Collegio Sindacale e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza tempestivamente valuta, discrezionalmente e sotto la sua responsabilità, le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;

**7.1 Obbligo di informativa, strumenti di tutela per il dipendente che segnala illeciti, e sanzioni nei confronti dei soggetti che violano le tutele del segnalante.**

L'obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello (segnalazioni circostanziate di condotte illecite fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte), rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza ritenga non fondata la segnalazione, la stessa verrà archiviata e delle ragioni dell'archiviazione verrà data adeguata motivazione. Nel caso di segnalazioni false, improprie o calunniose, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare le direzioni aziendali competenti per gli opportuni provvedimenti.

Per l'irrogazione delle relative sanzioni, l'Organismo di Vigilanza si coordinerà con la direzione aziendale e/o con l'Organo Sociale competente nonché con il responsabile dell'Ufficio Personale affinché vengano individuati i provvedimenti da adottare.

L'Organismo di Vigilanza, nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, agirà in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione e il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fatta salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

I membri dell'Organismo di Vigilanza non potranno riferire in alcun caso al di fuori della Società, salvo gli obblighi di legge, quanto appreso nell'esercizio delle proprie funzioni

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere comunicate con immediatezza le notizie riguardanti l'accadimento di fatti o eventi rilevanti che possano comportare, anche solo astrattamente, implicazioni per la società sotto il profilo amministrativo o penale, compreso l'accadimento di infortuni sul lavoro, verifiche ispettive, contestazioni amministrative, ecc.;

Nella segnalazione dovranno essere circostanziate le condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui il segnalatore sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Dovranno inoltre essere comunicate con tempestività all'OdV:

- le relazioni ispettive interne all'azienda, in cui possono essere riportate possibili violazioni delle procedure descritte nel presente Modello di Organizzazione o del d. lgs. 231/01.
- I provvedimenti o notizie relative all'avvio di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto che potrebbero comportare la contestazione alla società dei reati previsti dal d. lgs. 231/01.
- le segnalazioni di eventuali violazioni del Modello di organizzazione, con specifica indicazione dei procedimenti disciplinari avviati, conclusi con l'applicazione di sanzioni, e archiviati per illeciti disciplinari conseguenti alla violazione del Modello.

La società ha adottato canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a problematiche di sistema di controllo interno, responsabilità amministrativa della società, frodi o altre violazioni del Codice di comportamento, furti, appropriazione indebita, mobbing, controllo degli accessi, sicurezza, inviate da dipendenti, collaboratori, membri degli organi sociali o da soggetti terzi.

Le comunicazioni all'OVD potranno essere eseguite mediante invio di mail all'indirizzo mail dedicato: [odv231@mxns.com](mailto:odv231@mxns.com), oppure mediante invio di comunicazione scritta indirizzata a: Organismo di Vigilanza di Chelab S.r.l., Via Fratta n. 25, Resana (TV).

Sono state adottate misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge (cd. *Whistleblowing*, a tutela del dipendente/collaboratore che segnala illeciti, secondo quanto previsto dalla legge n. 179/2017).

Attenzione verrà comunque posta alle segnalazioni anonime; dopo avere assunto informazioni sui fatti segnalati, l'OdV valuterà se procedere o meno ad una indagine supplementare

Esaminate le segnalazioni ricevute, l'OdV valuta le indagini da eseguire, chiedendo informazioni al soggetto segnalante e/o il soggetto a cui viene imputata la violazione del Modello al fine di eseguire una verifica preliminare giuridica e di fatto su quanto segnalato; in presenza di elementi significativi verrà iniziato un procedimento finalizzato a verificare quanto segnalato.

L'OdV motiva per iscritto la decisione di procedere ad un'accurata indagine interna o l'archiviazione della segnalazione.

Al termine del procedimento di esame preliminare l'OdV provvede a deliberare l'archiviazione o meno della segnalazione.

Nel secondo caso, l'OdV inizierà un'attività di audit da eseguirsi nel minor tempo possibile. L'OdV definisce, in collaborazione con le funzioni competenti per area, i contenuti delle attività da eseguire al fine di rimuovere le eventuali criticità accertate e segnala all'ufficio competente le eventuali violazioni riscontrate che possano comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari; dall'OdV dovrà inoltre essere definito il termine entro cui realizzare le eventuali azioni correttive ed indicata la funzione organizzativa e incaricata di dare attuazione ai provvedimenti necessari per sanzionare gli illeciti e adottare/integrare le procedure in uso.

E' vietato compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione<sup>6</sup>.

E' inoltre recepita la disposizione che prevede la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione (art. 6, D.Lgs. n. 231/01), e la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

La società inoltre applicherà sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti che:

- 1) violano le misure di tutela del segnalante;
- 2) nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

## **8 – Registro delle attività svolte dall'OdV**

.....

### **Il sistema sanzionatorio**

La redazione di un efficace sistema sanzionatorio da applicare in presenza di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello di organizzazione costituisce una condizione essenziale e necessaria per garantire l'effettività dello stesso.

L'art. 6, c.2, lett. e) del d. lgs. n. 231/01 stabilisce che il Modello di organizzazione deve *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

---

<sup>6</sup> Art. 6, D.Lgs 231/01, come modificato dall'art. 2, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179.

L'art. 7, c. 4, lett. b) stabilisce che l'efficace attuazione del Modello richiede anche "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello ha lo scopo di contribuire: (i) all'efficacia del Modello stesso, e (ii) all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente rispetto all'avvio ed alla conclusione di un eventuale procedimento penale. Le regole contenute nel Modello sono state assunte dalla società in piena autonomia e sono vincolanti per tutti i soggetti destinatari (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emessa in data 11.7.2011, artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 231/01).

In conformità a quanto stabilito nel decreto, la violazione delle regole contenute nel presente Modello deve essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Il sistema sanzionatorio della società è strutturato diversamente a seconda dei destinatari, individua le sanzioni disciplinari da adottare nei confronti dei destinatari con riferimento alle violazioni, infrazioni, elusioni del presente Modello, ed è adeguatamente pubblicato e diffuso fra i soggetti destinatari.

La società procede ad una graduazione delle sanzioni applicabili, con riferimento al differente grado di pericolosità e/o gravità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

In particolare, la tipologia e l'entità della sanzione variano in funzione dei seguenti fattori:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda, cioè, che quest'ultima sia stata contraddistinta da dolo, colpa, negligenza o imperizia;
- rilevanza oggettiva degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica ricoperto dall'autore del comportamento, oggetto di sanzione;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione delle regole previste dal Modello;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- eventuale reiterazione delle condotte sanzionabili.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi verranno applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale della Società che abbia posto in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello, dalle Procedure o dal Codice Etico;
- mancata diffusione ai dipendenti delle Procedure interne;
- mancato rispetto delle norme previste nell'ambito della normativa sulla Sicurezza sul Lavoro;
- mancata ed ingiustificata partecipazione agli incontri di formazione organizzati dalla società sul funzionamento del Modello e, in generale, sul Decreto Legislativo 231/01;
- mancato rispetto delle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle Procedure;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sui propri sottoposti in merito all'applicazione del Modello;
- violazioni e/o elusioni del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e l'*Internal Audit*.

A titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

1) il compimento di atti/comportamenti non conformi alle disposizioni contenute nel Modello nell'esecuzione di attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione di reati presupposto;

2) la violazione delle disposizioni contenute nel Modello o l'omissione di azioni che:

- espongono la società ad un rischio oggettivo di commissione di uno dei reati di cui al d. lgs. 231/01;
- sono finalizzati alla commissione di uno di questi reati.

3) costituisce violazione del Modello la realizzazione di atti/comportamenti non conformi alle disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento.

E' inoltre prevista l'applicazione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni all'ODV che si rivelano infondate.

Nel procedimento disciplinare aperto nei confronti dei lavoratori dipendenti, saranno rispettate le procedure e le garanzie previste dalla legge, in particolare quelle contenute nell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, ove applicabili, e quanto stabilito nei Contratti Collettivi applicabili.

Le disposizioni del presente Modello, in tema di sanzioni irrogabili ai lavoratori dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti ed ai dirigenti integrano, e non sostituiscono, le analoghe disposizioni vigenti della legge, della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale nonché del regolamento aziendale.

**Omissis....**

#### **4 - Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società (compresi i sub-appaltatori)**

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti, agenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. lgs. n. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti/accordi/lettere d'incarico.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società pena la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiesta del risarcimento qualora le suddette violazioni possano arrecare danni concreti alla società.

A tal fine, il Modello dovrà essere divulgato a tutti i partner commerciali, i consulenti, i collaboratori esterni o gli altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, con apposita indicazione nel sito internet, e informativa richiamata negli accordi contrattuali, con accompagnatoria firmata per ricevuta e presa d'atto.

Sono già state modificate le condizioni generali dei contratti con i clienti per le prestazioni di servizi. Specifiche disposizioni sono state indicate anche nella procedura relativa alla redazione di contratti e gestione dei fornitori.

In caso di violazione di tale obbligo, deve essere prevista la facoltà della Società di contestarlo quale violazione contrattuale (applicabile sia alla violazione del Modello, che del Codice Etico e procedure richiamate), fino alla possibilità per la Società di risolvere il contratto in caso di grave violazione. Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

Nei confronti ogni altro collaboratore, consulente od altro terzo soggetto, che si rende responsabile della violazione delle linee di condotta indicate nel presente Modello e nel Codice di Comportamento, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto, la società potrà determinare, secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento, il richiamo

al rigoroso rispetto delle disposizioni del Modello, la risoluzione del rapporto contrattuale per giusta causa, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste nel D. Lgs. 231/01.

E' previsto l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del decreto, richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.

Competerà all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure adottate dalla Società nei confronti dei collaboratori, dei consulenti, e dei terzi e suggerire alla Direzione Aziendale un eventuale aggiornamento delle obbligazioni contrattuali.

.....

## **2 Informativa a collaboratori e altri soggetti terzi**

In conformità con quanto già previsto nel Codice di Comportamento, il Documento "Principi e linee guida del modello 231" viene portato a conoscenza di tutti coloro che cui la società intrattiene rapporti commerciali, di fornitura e finanziarie.

I collaboratori e le terze parti contraenti che operano, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse della "società" e che sono coinvolti nello svolgimento di attività "sensibili" ai sensi del Decreto, devono essere informati, per le parti di rispettivo interesse, del contenuto del Modello e dell'esigenza della "società" che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottato dalla Società.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione e l'informativa nei confronti del personale sono gestite dalla competente funzione aziendale, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

### **Elenco allegati**

- 1) *Codice Etico;*
- 2) *Elenco dei "Key officer", Risk assessment (master file con matrice dei rischi rilevanti e personale apicale a seconda di ciascuna area di attività).*
- 3) *Organigramma e funzionigramma.*
- 4) *Elenco degli accreditamenti, certificazioni e autorizzazioni.*
- 5) *Elenco delle procedure aziendali:*
  - 5.1) *Elenco delle procedure PGS (procedure generali di sistema), metodi di prova, ecc.. applicati nelle attività di laboratorio nel settore ambientale, alimentare, ecc.*
  - 5.2) *Elenco delle IDL (Istruzioni di lavoro);*
- 6) *Elenco attività regolate eseguite presso le operazioni Pharma Cosmetica e relative autorizzazioni e dei documenti di origine interna dell'officina farmaceutica;*